

*Al Presidente del Consiglio dei Ministri
sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro dei beni e delle attività culturali
e del turismo*

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)";

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 431, della citata legge n.190 del 2014, come modificato dall'articolo 9, comma 7, lett. a) e b), decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, che ha previsto che "Al fine della predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, di seguito denominato «Piano», i comuni elaborano progetti di riqualificazione costituiti da un insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. Entro il 30 novembre 2015, i comuni interessati trasmettono i progetti di cui al precedente periodo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito bando, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge";

VISTO, altresì, l'articolo 1, comma 432, della predetta legge n.190 del 2014, che ha stabilito che *“Con il decreto di cui al comma 431 sono definite, in particolare:*

a) la costituzione e il funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Comitato per la valutazione dei progetti di riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, di seguito denominato «Comitato», composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno con funzioni di presidente, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché da un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri per gli affari regionali, le autonomie e lo sport e per la programmazione e il coordinamento della politica economica, dell'Agenzia del demanio e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese; il Comitato opera avvalendosi del supporto tecnico delle competenti strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) la documentazione che i comuni interessati debbono allegare ai progetti, comprendente, tra l'altro, una relazione degli interventi corredata da tavole illustrative ed elaborati tecnico-economici e dal cronoprogramma attuativo degli stessi;

c) la procedura per la presentazione dei progetti;

d) i criteri di valutazione dei progetti da parte del Comitato, tra i quali:

1) la riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale;

2) il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali ed educativi e alla promozione delle attività

culturali, didattiche e sportive;

3) la tempestiva esecutività degli interventi;

4) la capacità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati.”;

VISTO che, ai sensi del predetto articolo 1, comma 433, della medesima legge n. 190 del 2014:

- a) i progetti da inserire nel Piano sono selezionati sulla base dell'istruttoria svolta dal Comitato, in coerenza con i criteri di cui al comma 432, con indicazioni di priorità;
- b) i progetti da inserire nel Piano, ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con i comuni promotori dei progetti medesimi, sono individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- c) tali convenzioni o accordi definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie, ivi incluse quelle a valere sul Fondo di cui al comma 434 e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonché i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa;
- d) i soggetti che sottoscrivono le convenzioni o gli accordi di programma si impegnano a fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati e le informazioni necessarie all'espletamento della attività di monitoraggio degli interventi;
- e) l'insieme delle convenzioni e degli accordi stipulati costituisce il Piano;

VISTO che l'articolo 1, comma 434, della legge 23 dicembre 2014, n.190, stabilisce che per l'attuazione degli interventi di cui ai commi da 431 a 433, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015 e fino al dicembre 2017, è istituito, nello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze, un fondo denominato "Somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la costituzione del Fondo per l'attuazione del "Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate" e che, a tal fine, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017;

CONSIDERATO che, a tali fini, è stato istituito nel centro di responsabilità "8 - Pari opportunità" del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito capitolo di spesa denominato "Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate";

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di dare attuazione ai predetti commi da 431 a 434 del predetto articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014;

VISTA la nota n. del con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relativa proposta;

ACQUISITA l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del ,

DECRETA:

Art.1

Approvazione del bando

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 431, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è approvato il bando allegato con il quale sono definite: le modalità e la procedura di presentazione dei progetti; la documentazione che i comuni interessati debbono allegare ai progetti; i criteri di selezione dei progetti da parte del Comitato.
2. Il bando allegato costituisce parte integrante del presente decreto.

Art.2

Istituzione e funzionamento del Comitato

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un Comitato per la valutazione dei progetti di riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, di cui ai commi da 431 a 434 della citata legge n. 190 del 2014.
2. Il Comitato è composto da:
 - a) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno con funzioni di Presidente. In caso di impedimento o assenza del Presidente, le relative funzioni sono svolte dall'altro rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - b) due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 - c) due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze;
 - d) due rappresentanti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
 - e) un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome;
 - f) un rappresentante del Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli affari regionali, le autonomie e lo sport;
 - g) un rappresentante del Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la programmazione e il coordinamento della politica economica;
 - h) un rappresentante dell'Agenzia del demanio;
 - i) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.
3. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese. La nomina dei componenti del Comitato avviene dopo il termine ultimo di presentazione dei progetti. Per ciascuno dei componenti effettivi può essere designato un componente supplente. Si applicano le speciali disposizioni in materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi.
4. Il Comitato ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le

Pari opportunità.

5. Il Comitato viene convocato dal suo Presidente e opera con la presenza di tutti i suoi componenti. Il Presidente convoca la prima seduta entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Nella prima seduta sono definite le modalità operative di funzionamento del comitato stesso.
6. Le decisioni sulle valutazioni sono espresse, di regola, all'unanimità. Ove questa non sia raggiunta, l'assenso è espresso dalla maggioranza dei membri.
7. Il Comitato dura in carica fino al completo espletamento della procedura di valutazione dei progetti.
8. Ai fini delle attività connesse alla valutazione dei progetti, il Comitato si avvale del supporto di una segreteria tecnica composta da personale della Presidenza del Consiglio e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in un numero di componenti non superiore a dieci unità.
9. I componenti del Comitato e della Segreteria tecnica sono individuati con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su designazione delle Amministrazioni o degli enti interessati.

Art. 3

Inserimento dei progetti nel Piano

1. I progetti da inserire nel Piano sono individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine della successiva stipulazione di convenzioni o accordi di programma con i comuni promotori dei progetti medesimi.
2. Tali convenzioni o accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti, l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie, ivi incluse quelle a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 434, della legge 23 dicembre 2014, n.

190, e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonché le modalità di verifica delle condizioni per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa.

3. Con le medesime convenzioni o accordi di programma vengono definite le modalità necessarie all'espletamento della attività di monitoraggio degli interventi, nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche.

4. La mancata stipula delle convenzioni o degli accordi di programma comporta l'esclusione del progetto dalla graduatoria e lo scorrimento della graduatoria stessa.

5. Ai sensi del comma 433 della citata legge n. 190 del 2014, l'insieme delle convenzioni o degli accordi di programma stipulati costituisce il Piano.

Art. 4

Finanziabilità degli interventi

1. Gli interventi inseriti nel Piano sono finanziati, in ordine di graduatoria, fino al limite di capienza annuale del Fondo, per ciascun esercizio finanziario 2015, 2016 e 2017 per le risorse finanziarie indicate nel cronoprogramma per ciascun anno, al netto delle risorse provenienti da enti pubblici o privati e nei limiti delle somme indicate nel quadro economico allegato al progetto per ciascun anno. Non sono ammesse richieste di finanziamento aggiuntive.

2. Le convenzioni e gli accordi di programma determinano le modalità e gli adempimenti amministrativi necessari per l'erogazione delle singole quote di finanziamento del progetto, in coerenza con il quadro economico presentato. In ogni caso, non possono essere erogate quote di finanziamento prima dell'avvio dell'esecuzione degli interventi.

Art. 5

Norme finali

1. Il presente decreto e l'allegato bando sono sottoposti alla registrazione dei competenti organi di controllo e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

**IL MINISTRO DEI BENI E DELLE
ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO**



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Bando per la presentazione di proposte per la predisposizione del piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate

Sommario

1. Oggetto.....
2. Soggetti promotori.....
3. Oggetto delle domande.....
4. Modalità di presentazione delle domande.....
5. Procedura di valutazione.....
6. Criteri di valutazione dei progetti e di attribuzione dei punteggi.....
7. Formazione e approvazione della graduatoria.....
8. Inserimento dei progetti nel Piano.....
9. Finanziabilità degli interventi.....
10. Criteri di revoca.....
11. Responsabile del procedimento.....



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

1. Oggetto

1. Al fine della predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, di seguito denominato «Piano», in attuazione dell'art. 1, commi 431, 432, 433 e 434, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il presente bando stabilisce le modalità e la procedura per la presentazione, da parte dei comuni, di progetti di riqualificazione, costituiti da un insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.

2. Soggetti promotori

1. Possono presentare domanda di inserimento nel Piano, entro il 30 novembre **2015**, i comuni che abbiano nel loro territorio la presenza di aree urbane degradate.

2. Ai fini del presente bando per area urbana degradata si intende un territorio che presenti almeno quattro delle seguenti caratteristiche:

- a) percentuale del tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale risultante dalle elaborazioni ISTAT;
- b) percentuale del tasso di disoccupazione giovanile superiore alla media nazionale risultante dalle elaborazioni ISTAT;
- c) reddito pro capite inferiore alla media nazionale risultante dalle elaborazioni ISTAT;
- d) presenza di persistenti fenomeni di devianza e criminalità anche giovanile, ivi compresi quelli relativi a tratta e sfruttamento, violenza di genere e abusi sessuali su minori e adulti;
- e) tasso di abbandono scolastico superiore alla media nazionale risultante dalle elaborazioni ISTAT;
- f) limitate opportunità culturali, formative e sociali;
- g) presenza di fenomeni massicci di immigrazione anche irregolare e clandestina;
- h) presenza di aree compromesse o degradate.

3. Oggetto delle domande

1. Le domande di inserimento nel Piano devono avere ad oggetto la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, attraverso progetti di riqualificazione costituiti da un insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, anche



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

mediante interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione e rigenerazione urbana, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali ed educativi e alla promozione delle attività culturali, didattiche e sportive, tra i quali, a titolo esemplificativo:

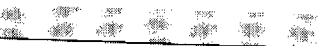
- a) interventi finalizzati alla riqualificazione dei beni pubblici o beni privati che assolvono ad un interesse pubblico;
 - b) interventi finalizzati alla riqualificazione dei beni pubblici o beni privati che assolvono ad un interesse pubblico di valore storico o artistico anche con riferimento al miglioramento della qualità del decoro urbano;
 - c) interventi volti al miglioramento delle aree destinate al verde;
 - d) interventi di potenziamento e adeguamento di infrastrutture volte a sostenere l'attrattività della scuola e l'orientamento formativo dei giovani, ivi comprese idonee attrezzature per i disabili;
 - e) interventi finalizzati alla riqualificazione, potenziamento e adeguamento di beni pubblici o privati per assicurare la protezione e l'accoglienza delle vittime di violenza, tratta, sfruttamento e abusi sessuali su minori e adulti.
2. Il progetto è elaborato almeno a livello di progetto definitivo, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e degli articoli 24 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e deve essere accompagnato dalla dichiarazione di immediata cantierabilità attestata dal direttore dei lavori ovvero dal responsabile del procedimento nel caso in cui non sia stato ancora nominato il direttore dei lavori.
3. Il progetto, costituito dall'insieme coordinato degli interventi, può essere articolato in uno o più lotti che, a pena di inammissibilità, devono essere funzionali e funzionanti.
4. Per progetto funzionale e funzionante, ai fini del presente bando, si intende che ogni lotto deve essere autonomamente fruibile, immediatamente realizzabile e presentare una sua intrinseca utilità.

4. Modalità di presentazione delle domande

- 1. La richiesta di inserimento nel Piano deve essere formulata tramite specifica "Domanda di inserimento nel Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate", sottoscritta digitalmente ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, denominato "Codice dell'Amministrazione Digitale", dal legale rappresentante dell'ente o da un suo delegato, a pena di esclusione.
- 2. Le domande, predisposte secondo quanto sopra specificato e complete dei prescritti documenti di cui al comma 3 del presente articolo, devono essere inviate entro il termine perentorio del 30 novembre 2015, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, esclusivamente a mezzo posta



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo PEC , conformemente alle norme del "Codice dell'Amministrazione Digitale". Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.

3. Alla "Domanda di inserimento nel Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate" è allegata la seguente documentazione (in formato PDF) ai fini della verifica dell'ammissibilità della domanda e dell'attribuzione dei punteggi:

- a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o da un suo delegato dell'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente bando, con l'indicazione specifica di ciascuna caratteristica secondo l'elencazione di cui al comma 2 del medesimo articolo;
- b) dichiarazione rilasciata dai competenti uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in merito alla compatibilità degli interventi proposti con le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- c) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o da un suo delegato relativa alla compatibilità degli interventi proposti con gli strumenti di pianificazione urbanistica;
- d) relazione descrittiva del progetto, nella quale vengano posti in evidenza gli effetti di "Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia, anche con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali ed educativi, alla promozione delle attività culturali, didattiche e sportive e alla tutela delle vittime di violenza, tratta, sfruttamento e abusi sessuali su minori e adulti", riportati al punto B della tabella di cui al citato articolo 6;
- e) relazione tecnica sulle caratteristiche principali del progetto di riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate costituito da un insieme coordinato di interventi, a firma del RUP, con relativo quadro economico complessivo, nella quale vengano posti in evidenza gli effetti di "Riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale", riportati al punto A della tabella di cui all'articolo 6;
- f) atto di nomina del RUP;
- g) progetto definito almeno a livello di progetto definitivo, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e degli articoli 24 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e relativa delibera di approvazione;
- h) dichiarazione relativa all'esistenza di eventuali finanziamenti pubblici (nazionali ed europei) e/o privati con l'indicazione della somma finanziata nella quale vengano posti in evidenza gli effetti di "Capacità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati", riportati



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

al punto D della tabella di cui al citato articolo 6, comprensiva del cronoprogramma attuativo nel quale è altresì indicato l'ammontare delle risorse finanziarie distinte per ciascuno degli esercizi 2015, 2016 e 2017 ove trattasi di interventi da realizzarsi con durata pluriennale.

5. Procedura di valutazione

1. La procedura di valutazione è effettuata dal Comitato per la valutazione dei progetti di riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, di seguito denominato "Comitato" di cui al comma 432 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo le seguenti fasi:

a) la segreteria tecnica del Comitato provvede all'accertamento della completezza della domanda e alla verifica di tutti i documenti e requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 2 e 3, pena l'esclusione dalla procedura di valutazione;

b) il Comitato provvede alla valutazione delle domande e all'attribuzione dei punteggi sulla base delle informazioni riportate nella domanda e nella documentazione allegata.

2. Nel corso dell'istruttoria tecnica, può essere richiesta l'integrazione o il completamento della documentazione, a condizione che il proponente sia stato in possesso di tale documentazione prima della scadenza del termine di presentazione delle domande. Sono ammesse le sole integrazioni ascrivibili alla mancanza, incompletezza o irregolarità non essenziali dei documenti e delle dichiarazioni. Le suddette integrazioni devono pervenire entro i termini fissati nella richiesta, pena l'esclusione.

3. Il Comitato può effettuare controlli sulle domande presentate e sulla relativa documentazione a corredo, richiedendo agli enti la necessaria documentazione progettuale ed amministrativa e fissando un termine per la presentazione. I comuni trasmettono la documentazione entro i termini indicati, pena l'esclusione.

6. Criteri di valutazione dei progetti e di attribuzione dei punteggi

1. I progetti saranno valutati in base ai seguenti criteri:

Progressivo	Criterio	Punti
A	Riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale. (Legge 190/2014, articolo 1, comma 432, lett. d), punto 1)	P1.max = 25
B	Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia, con particolare riferimento allo	P2.max = 15



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

	sviluppo dei servizi sociali ed educativi e alla promozione delle attività culturali, didattiche e sportive e alla tutela delle vittime di violenza, tratta, sfruttamento e abusi sessuali su minori e adulti. (Legge 190/2014, articolo 1, comma 432, lett. d), punto 1.2	
C	Tempestiva esecutività degli interventi. (Legge 190/2014, articolo 1, comma 432, lett. d), punto 1.3	P3.max = 30
D	Capacità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici (nazionali ed europei) e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati. (Legge 190/2014, articolo 1, comma 432, lett. d), punto 1.4	P4.max = 30

Criterio A – Riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale

Il Comitato attribuisce il punteggio sulla base della valutazione della “Riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale”, illustrata nella relazione descrittiva della natura e delle caratteristiche principali dell’insieme coordinato di interventi, a firma del RUP, di cui all’articolo 4.

- 1.1 percentuale del tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale risultante dalle elaborazioni ISTAT

$$Pa) = 5 \times (\text{Tasso.dis.comune.} - \text{Tasso.dis.med.naz.}) / (\text{Tasso.dis.max.} - \text{Tasso.dis.naz.})$$

- 1.2 percentuale del tasso di disoccupazione giovanile superiore alla media nazionale risultante dalle elaborazioni ISTAT

$$Pb) = 5 \times (\text{Tasso.dis.giov.comune.} - \text{Tasso.dis.giov.naz.}) / (\text{Tasso.dis.giov.max.} - \text{Tasso.dis.giov.naz.})$$

- 1.3 reddito pro capite inferiore alla media nazionale risultante dalle elaborazioni ISTAT

$$Pc) = 5 \times (\text{Rpc.med.naz.} - \text{Rpc.comune}) / (\text{Rpc.med.naz.} - \text{Rpc.min})$$



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

- 1.4 presenza di persistenti fenomeni di devianza e criminalità anche giovanile, ivi compresi quelli relativi a tratta, ~~e~~ sfruttamento, violenza di genere e abusi sessuali su minori e adulti, come dichiarato nelle domande

$Pd)=2$

- 1.5 tasso di abbandono scolastico superiore alla media nazionale risultante dalle elaborazioni ISTAT

$Pe)=5$ (Tasso.abb.scol.comune. - Tasso.abb.scol.naz.) / (Tasso.abb.scol.max - Tasso.abb.scol.naz.)

- 1.6 limitate opportunità culturali, formative e sociali, come dichiarato nelle domande

$Pf)=1$

- 1.7 presenza di fenomeni massicci di immigrazione anche irregolare e clandestina, come dichiarato nelle domande

$Pg)=1$

- 1.8 presenza di aree compromesse ~~o degradate~~, come dichiarato nelle domande

$Ph)=1$

I fattori sopra indicati si possono sommare.

Criterio B - Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali ed educativi e alla promozione delle attività culturali, didattiche e sportive e alla tutela delle vittime di violenza, tratta, sfruttamento e abusi sessuali su minori e adulti

- 2.1 sviluppo dei servizi sociali ed educativi

Coeff.intervento.SocEduc = 0,3

- 2.2 promozione delle attività culturali, didattiche e sportive

Coeff.intervento.CultDidatt.Sport = 0,3

- 2.3 interventi di ristrutturazione edilizia

Coeff.intervento.RistrEdiliz = 0,1

- 2.4 interventi di protezione e accoglienza vittime di violenza, tratta, sfruttamento e abusi sessuali su minori e adulti



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Coeff.intervento.VittViol = 0,3

Formula: Punteggio B = PB.max x Coeff.intervento.xxxxx.

Il proponente dovrà indicare l'aspetto prevalente della proposta per ogni singolo intervento, nella relazione descrittiva di cui all'articolo 4.

I fattori sopraindicati si possono sommare.

Criterio C - Tempestiva esecutività degli interventi

3.1 Interventi con **progetto esecutivo**, approvato dall'amministrazione, ovvero progetti di attività culturali, didattiche o sportive, con capitolati approvati dall'amministrazione:

Coeff.livello.esecutivo= 1,0

3.2 Interventi con **progetto definitivo**, approvato dall'amministrazione:

Coeff.livello.definitivo= 0,5

Formula: Punteggio C = PC.max x Coeff.livello.xxxx

Il livello del progetto è quello indicato nella delibera comunale di approvazione del progetto del singolo intervento di cui all'articolo 4.

Criterio D - Capacità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici (nazionali ed europei) e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati.

4.1 interventi con altri finanziamenti pubblici locali:

Coeff.Finanz.1=(%Fin.Pubb.Locale/%Fin.Pubb.Locale.max)

4.2 interventi con finanziamenti privati (promotore/concessionario):

Coeff.Finanz.2 = (%Fin.Privato/%Fin.Privat.max)

I due fattori sopraindicati si possono sommare.

Formula: Punteggio D = PD.max x Coeff.Finanz.xx

L'importo dei finanziamenti pubblici e privati, per ogni singolo intervento, è quello indicato nella dichiarazione in allegato alla domanda di cui all'articolo 4.

2. Il punteggio complessivo di ciascun progetto è dato dalla somma del Punteggio A, relativo al progetto di riqualificazione costituito da un insieme coordinato di interventi, e dalla sommatoria delle medie dei punteggi B, C e D, attribuiti ai singoli lotti contenuti nel suddetto progetto.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

3. Al termine della procedura il Comitato redige la graduatoria dei progetti con indicazione del livello di priorità in funzione del punteggio complessivo attribuito a ciascun progetto.

7. Formazione e approvazione della graduatoria

1. Gli interventi ritenuti ammissibili sono inseriti nella graduatoria per la formazione del Piano secondo i punteggi riportati da ciascun intervento.

2. Nella formazione della graduatoria, il Comitato tiene conto dei seguenti criteri di priorità:

a) trattandosi di un piano nazionale, inserire nel Piano almeno un progetto per ciascun territorio di riferimento (Nord Ovest; Nord Est; Centro; Sud; Isole);

b) a parità di punteggio di interventi presentati dallo stesso ente, la priorità è determinata dalle indicazioni del richiedente; in caso di mancata indicazione si dà priorità all'intervento di costo minore;

c) a parità di punteggio, nel caso di intervento diviso in più lotti, sono valutati prioritariamente gli interventi che costituiscono lotti conclusivi di interventi già avviati.

8. Inserimento dei progetti nel Piano

1. I progetti da inserire nel Piano sono individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine della successiva stipulazione di convenzioni o accordi di programma con i comuni promotori dei progetti medesimi.

2. Tali convenzioni o accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie, ivi incluse quelle a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 434, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di seguito denominato "Fondo" e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonché i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa.

3. Le convenzioni stabiliscono, altresì, le modalità di coinvolgimento ~~di~~ **dei** ~~soggetti~~ **dei** ~~dei~~ finanziamenti ~~dei progetti~~ privati che devono comunque essere scelti attraverso procedure di evidenza pubblica.

4. I soggetti che sottoscrivono le convenzioni o gli accordi di programma si impegnano a fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati e le informazioni necessarie all'espletamento della attività di monitoraggio degli interventi, nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

5. La mancata stipula delle convenzioni o degli accordi di programma comporta l'esclusione dell'intervento dalla graduatoria e lo scorrimento della graduatoria stessa.

6. Ai sensi del comma 433 della citata legge n. 190 del 2014, l'insieme delle convenzioni o degli accordi di programma stipulati costituisce il Piano.

9. Finanziabilità degli interventi

1. Gli interventi inseriti nel Piano sono finanziati, in ordine di graduatoria, fino al limite di capienza del Fondo per ciascun esercizio finanziario 2015, 2016 e 2017 per le risorse finanziarie indicate nel cronoprogramma per ciascun anno, al netto delle risorse provenienti da enti pubblici o privati e nei limiti delle somme indicate nel quadro economico allegato al progetto per ciascun anno. Non sono ammesse richieste di finanziamento aggiuntive.

2. Le convenzioni e gli accordi di programma determinano le modalità e gli adempimenti amministrativi necessari per l'erogazione delle singole quote di finanziamento del progetto, in coerenza con il quadro economico presentato. In ogni caso, non possono essere erogate quote di finanziamento prima dell'avvio dell'esecuzione degli interventi.

10. Criteri di revoca

1. Per i progetti inseriti nel Piano, per i quali è stato presentato il progetto definitivo, i comuni approvano il progetto esecutivo entro 6 mesi dalla stipula della convenzione o dell'accordo di programma, e provvedono all'avvio delle procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di lavori, servizi e forniture entro 12 mesi dall'approvazione del progetto esecutivo.

2. Per i progetti inseriti nel Piano, per i quali è stato presentato il progetto esecutivo, i comuni provvedono all'avvio delle procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di lavori, servizi e forniture entro 12 mesi dalla stipula della convenzione o dell'accordo di programma.

3. Il mancato rispetto delle suddette tempistiche comporta la revoca del finanziamento, per l'eventuale riassegnazione ad altri interventi presenti in graduatoria.

11. Responsabile del procedimento

1. E' responsabile del procedimento per il presente bando _____.